



MICHELE BIAGINI
NOTAIO

Numero 120.651 del repertorio Numero 15.452 della raccolta

-----VERBALE-----

-----DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

-----DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre in Genova (GE) Via Brigata Liguria civico 1 interno 8 alle ore diciotto e minuti dieci.

A richiesta del signor-----

- Fabio SCHIAVI, nato a Genova (GE) il 23 novembre 1969, domiciliato per la carica in Genova (GE) presso la sede dell'Associazione, della cui identità personale io Notaio sono certo, che dichiara di agire ed intervenire in questo verbale nella sua qualità di Presidente dell'Associazione - O.N.L.U.S. di diritto in quanto organizzazione di volontariato ex Lege 11 agosto 1991 n. 266, iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato con Decreto regionale n. 2015 del 6 ottobre 2004 Codice GE/AG/19/2004, denominata-----

---"ASSOCIAZIONE PICCOLI CUORI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA---

-----DI UTILITA' SOCIALE"-----

con sede in Genova (GE) Via XX Settembre 3, Codice Fiscale 95054340104 (di seguito anche solo APC). -----

Io Sottoscritto Dottor Michele BIAGINI Notaro residente in Genova iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, sono qui presente per assistere e redigere il relativo verbale delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria degli associati dell'anzidetta associazione.-----

Quivi giunto io Notaro verbalizzo e dò atto di quanto segue:-- assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio direttivo Fabio SCHIAVI il quale incarica me Notaro di fungere da segretario e di redigere il presente Verbale.-----

Il Presidente-----

-----DATO ATTO-----

- che la presente assemblea è stata regolarmente e legalmente convocata - su deliberato del Consiglio Direttivo - nel rispetto dell'art. 8 del vigente statuto sociale, per questo giorno, ora e luogo in 1^ convocazione;-----

- che sono presenti in proprio o per delega numero 13 (tredici) soci w così Giorgio Denevi, Fabio Schiavi, Patrizia Giordano, Chiara Pesce ed Enrica Grattarola in proprio e in presenza, Rosa Piana e Luciano Mantero (per delega a Patrizia Giordano), Paola Testoni e Roberto Carà (per delega a Giorgio Denevi), Susanna Barabino (per delega a Fabio Schiavi), Salvatore Napoli e Enrica Roberta Romanini (per delega a Enrica Grattarola) e Daniele Mangini (per delega a Chiara Pesce) soci, su un totale di numero 13 (tredici) soci attualmente iscritti;-----

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti oltre ad esso Presidente i Consiglieri Giorgio Denevi, Patrizia Giordano,

REGISTRATO
A GENOVA

il 02/11/2020
N. 32845
Serie 1T
con Euro -----



DOTT. MICHELE BIAGINI

NOTAIO

SALITA SANTA CATERINA, n.10/10 - GENOVA - TEL. 010.58.12.57 - 010.54.13.73 - FAX 010.54.13.74

mibiagini@notariato.it

Chiara Pesce ed Enrica Grattarola e così l'intero Consiglio Direttivo-----

-----DICHIARA-----

la presente assemblea legalmente costituita ed abile a deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

- Adozione di nuovo statuto associativo.-----
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente, ricorda all'Assemblea che con l'entrata in vigore del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (il cd. Codice del Terzo Settore) le Associazioni operanti con la qualifica di ONLUS sono chiamate ad apportare ai propri statuti gli adeguamenti richiesti dal predetto Codice al fine di poter continuare a godere del diritto di applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione; il Presidente espone quindi sinteticamente ai presenti il contenuto del nuovo testo statutario mirato sostanzialmente al suddetto necessario adeguamento.-----

Terminata l'esposizione il Presidente, invita l'Assemblea a deliberare l'approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale composto di 21 articoli quale sottoposto all'assemblea stessa e dichiara aperta la discussione sull'ordine del giorno; terminata la discussione, il Presidente, mette ai voti la proposta sopra formulata e gli associati, come sopra costituiti in assemblea, con il voto favorevole di numero 13 (tredici) Associati su un totale di numero 13 (tredici) Associati presenti, espresso per alzata di mano-----

-----DELIBERANO-----

di approvare articolo per articolo e quindi nel suo complesso, il nuovo Statuto dell'Associazione mediante approvazione del testo aggiornato dello Statuto stesso, quale testé sottoposto all'Assemblea dal Presidente.-----

Il Presidente mi consegna quindi il suddetto nuovo testo dello Statuto Sociale quale approvato all'unanimità dall'Assemblea ed io notaro lo ritiro per allegarlo, vidimato a tenore di legge, al presente atto sotto la LETTERA "A" (ALL. "A"), omissane la lettura per dispensa avutane da tutti presenti. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea per la parte straordinaria alle ore diciotto e minuti trentacinque.-----

Si invocano le agevolazioni fiscali di cui alla L. 266/91 e D. Lgs. 460/97.-----

E Richiesto io notaro ho ricevuto questo verbale e l'ho letto all'Assemblea che unanime l'approva.-----

Consta il presente verbale di due fogli scritti in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici a norma di Legge ed in parte a mano da me Notaro in cinque facciate circa sottoscritto dal Presidente e da me notaro alle diciotto e minuti trentacinque.-----

F.to: Fabio Schiavi-----

Dr. Michele Biagini notaio

ART. 1 - Denominazione e sede-----

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato-----

-----"ASSOCIAZIONE PICCOLI CUORI ODV"-----

che assume la forma giuridica di associazione ODV.-----

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di GENOVA IN VIA XX SETTEMBRE 3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.--

ART. 2 - Finalità e Attività-----

1. L'organizzazione è apolitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:-----

Promuovere attività di assistenza sociale e sanitaria, di istruzione e formazione nell'ambito della cardiologia e cardiocirurgia;-----

Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti in ogni fascia d'età affetti da cardiopatie congenite acquisite;-----

Promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra i genitori, i medici di famiglia, i servizi di pediatria, i servizi di cardiologia pediatrica di 1° e 2° livello ed il servizio di cardiologia - chirurgia vascolare, il servizio di anestesia e rianimazione - sezione di cardiologia e cardiocirurgia, di seguito tutti indicati come "Dipartimento Medico - Chirurgico di Cardiologia Pediatrica" dell'Istituti Giannina Gaslini;-----

Promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra i pazienti adulti, i medici di famiglia, i servizi di cardiologia e cardiocirurgia vascolare, il servizio di anestesia e rianimazione di ogni ente che operi in tali contesti;-----

Promuovere l'informazione tra tutti gli operatori interessati ed i genitori dei bambini con cardiopatie congenite e i cardiopatici congeniti adulti, al fine di aiutarli ad affrontare in modo consapevole ed appropriato il percorso di crescita onde evitare limitazioni e pregiudizi;-----



Stimolare e promuovere la ricerca scientifica e l'aggiornamento nel campo della Cardiologia e Cardiochirurgia in ogni fase della vita del cardiopatico congenito;-----

Sensibilizzare l'opinione pubblica, le Istituzioni e gli Enti alle problematiche rappresentate dall'Associazione;-----

Promuovere la conoscenza e l'aggiornamento della mappa delle risorse idonee all'assistenza e cura dei soggetti affetti da cardiopatie congenite;-----

Contribuire alla realizzazione, sviluppo e sostegno di servizi ambulatoriali e di degenza, collegati alla mappa dei bisogni dei pazienti e dei genitori, nell'ambito strettamente connesso alle esigenze sanitarie e socio-assistenziali degli stessi;-----

Allacciare e mantenere rapporti di collaborazione con altre associazioni a livello nazionale ed internazionale che perseguono gli stessi fini;-----

Promuovere l'attuazione di programmi in campo sanitario e socio assistenziale predisposti dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dalle Aziende Ospedaliere, ricercando le condizioni per la partecipazione e l'individuazione dei bisogni ed alla condivisione degli obiettivi per una migliore gestione delle risorse;-----

In via strettamente strumentale al perseguimento dei sopraindicati scopi, l'Associazione può:-----

o Istituire periodici incontri, organizzare manifestazioni e spettacoli;-----

o Promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche ed opuscoli;-----

o Esercitare ogni altra attività che possa essere utile al raggiungimento degli scopi dell'associazione.-----

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle Statutarie, in quanto integrative delle stesse; -----

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

ART. 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai

decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.-----

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili-----

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.-----
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione ----

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. I soci possono essere:
 - a. SOCI FONDATAORI: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono formalmente intervenuti all'atto costitutivo-----
 - b. SOCI ORDINARI: coloro che, previa ammissione, si impegnano a cooperare moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità associative-----
 - c. SOCI SOSTENITORI: Enti, Istituti persone fisiche, persone giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione-----
3. In ogni caso gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. -----
4. L'adesione all'Associazione è solo a tempo indeterminato;-----
5. La qualifica di Associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo;-----
6. La qualifica di Associato prevede il pagamento di una quota associativa come stabilito dal Consiglio Direttivo;-----
7. I soci di maggiore età hanno diritto di voto per le approvazioni delle modifiche di statuto, regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;-----
8. La qualifica di socio attribuisce il diritto alla frequenza ad ogni attività associativa e la possibilità di voto come specificato al punto precedente 7;-----
9. La qualifica di socio si assume con l'iscrizione



nell'apposito libro, previa ammissione del Consiglio Direttivo e si intende tacitamente rinnovata ogni anno, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 14 -----

10. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Questo è possibile solo previa accettazione del presente Statuto.-----

11. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati come da punto 9 sopra. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.-----

12. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.-----

13. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:-----

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;-----
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);-----
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.--

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati-----

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione, oltre a quanto specificato in art.5 punto 7, hanno il diritto di:-----

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;-
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;-----
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;-----
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione o Tesoriere.-----

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento

interno;-----

- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;-----
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, a meno di decisioni diverse prese dal Direttivo;-----
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.-----

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria ----

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. -----
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.-----
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata-----

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)-----
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)-----
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo com-



ma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre (3) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.-----

ART. 9 - Assemblea -----

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.-----

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. -----

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.-----

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo Amministrativo o Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.-----

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. -----

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa, a meno di diverse disposizioni del Consiglio Direttivo.-----

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre.-----

8. L'assemblea potrà avvenire in totale presenza fisica di tutti gli aventi diritto, in parziale presenza fisica ed in parziale presenza in videoconferenza o in totale presenza in video conferenza. Ovviamente, in caso di modalità videoconferenza parziale o totale, deve essere garantita a tutti la possibilità di discutere e di votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, con l'interazione tra i partecipanti. Il presidente dovrà verificare la legittimità a partecipare degli intervenuti. L'avviso di convocazione dell'assemblea in modalità di videoconferenza dovrà contenere per esteso le deliberazioni proposte all'ordine del giorno (in applicazione

analogica dell'art. 2538, ultimo comma, del codice civile). Questo in quanto il voto può essere espresso sia in presenza, sia per corrispondenza sia mediante altri mezzi di telecomunicazione come la video conferenza. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza o in video conferenza non saranno computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.-----

9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.-----

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.-----

11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.-----

12. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

13. Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori coinvolti non hanno diritto di voto.---

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;-----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

ART. 10 - Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo ----

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di ventuno. Tutti gli ammi-

nistratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.-----

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. -----

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti almeno più di due membri. -----

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. --

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. -----

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente ed il tesoriere; -----
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;-----
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;-----
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;-----
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.-----

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

ART. 11 - Il Presidente-----

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.-----

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto. -----

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.-----

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.-----

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

ART. 12 - Organo di controllo -----

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----

2. L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;-----

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;-----

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. -
□ attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti-----

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.-----

ART. 14 - Risorse -----

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.-----

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.-----

ART. 15 - Bilancio d'esercizio-----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.-----

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi e comunque entro e non oltre il 30 di giugno di ogni anno (termine previsto per il deposito nel RUNTS) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.-----

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

ART. 16 - Bilancio sociale-----

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.-----

ART. 17 - Libri sociali obbligatori-----

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.-----

ART. 18 - Rapporti di lavoro-----

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.-----

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento--

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

ART. 20 - Statuto-----

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.-----

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.-----

ART. 21 - (Disposizioni finali)-----

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.-----

F.to: Fabio Schiavi-----

dr. Michele Biagini notaio

Copia Conforme all'originale firmato a sensi

di legge.

GENOVA, 19 GIU 2021

 